

I.N.P.D.A.P.
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato
Ufficio II - Gare e Contratti

OGGETTO: procedura ristretta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, per la durata di tre anni dalla data di inizio del servizio, da espletarsi presso le sedi della Direzione Generale (lotto uno) e del Compartimento Lazio (lotto due).

QUESITI

DOMANDA

In riferimento ed al punto 6 - Richiesta di informazioni - del disciplinare della gara in oggetto, siamo con la presente a richiedere il seguente chiarimento:

Al par. 5 - Presentazione dell'offerta - Pag. 13 del Disciplinare di gara viene stabilito che **"La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata esclusivamente sul prezzo totale"**. Tuttavia a pag. 19 dello stesso Disciplinare si stabilisce che la valutazione dell'offerta economica sarà effettuata nel seguente modo: prezzo 40 p così suddivisi:

- costo orario servizio di vigilanza ordinaria armata : 30 p
- costo orario servizio di reception 5 p
- costo orario servizi di radio pattugliamento 5 p

Tale attribuzione del punteggio ad ogni singolo servizio è in netta contraddizione con la valutazione sul prezzo totale dell'offerta economica stabilita dal disciplinare a pag. 13.

Pertanto si richiede di conoscere quale sia il criterio di valutazione dell'offerta economica: il punteggio sarà assegnato prendendo in considerazione il prezzo totale oppure verranno assegnati i punteggi ad ogni singola voce di prezzo specificata (costi orari dei servizi)?

RISPOSTA

Il criterio di valutazione dell'offerta economica è quello indicato a pag. 19, art. 9 del Disciplinare, che stabilisce l'attribuzione dei punteggi in funzione dei costi orari relativi ai diversi servizi di vigilanza.

Il prezzo totale dell'offerta riportato a pag. 13, art. 5 dello stesso Disciplinare è comunque il prezzo di riferimento al quale poi andranno attribuiti i suddetti punteggi, come chiaramente riportato nell'ultimo capoverso di pag. 19.

DOMANDA

Trattandosi di gara indetta esclusivamente per il servizio di vigilanza armata, come specificato dal relativo disciplinare, espletato con dipendenti (Guardie Particolari Giurate) messi, quindi, a disposizione da Istituti di vigilanza muniti di licenza rilasciata dal Prefetto di Roma, si chiede di volerci cortesemente confermare che i "servizi di reception" indicati nello schema dei servizi allegato al suddetto disciplinare, debbano essere svolti da Guardie Particolari Giurate

RISPOSTA

Si fa presente che a pag. 2 - Introduzione del Capitolato Tecnico è specificato quanto segue:

"fornitura del servizio di vigilanza armata e non armata, da espletarsi presso le Sedi della Direzione Generale e del Compartimento Lazio dell'INPDAP".

Inoltre i servizi di "reception" debbono essere svolti da guardie particolari giurate non armate.

DOMANDA

In riferimento alla gra comunitaria a procedura ristretta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata da espletarsi presso le sedi della direzione generale e del compartimento Lazio dell'INPDAP, sono a richiederle CHIARIMENTI in merito alla specifica dei servizi indicata sullo schema del Lotto N. 1 in particolare presso Via Ballarin.

Vorrei sapere cosa si intende per Serv. di Reception??

RISPOSTA

Si fa presente che per servizio di "reception" si intende il servizio di accoglienza del pubblico e degli ospiti (v. pag. 2 - Introduzione del Capitolato tecnico) che deve essere effettuato da guardie particolari giurate non armate. Inoltre sempre nel capitolato pag. 5 sono specificate le mansioni di tale personale, che si riportano:

1. Il servizio di accoglienza di visitatori-ospiti per informazioni e per eventuale rilascio agli stessi di idonei passi
2. Servizio di reception telefonica, secondo procedure da concordare con l'INPDAP.

DOMANDA

In riferimento al requisito in questione si chiede se l'importo a base d'asta deve interdersi "annuale" oppure "triennale" e cioè se il fatturato annuo della ditta che partecipa debba essere almeno pari all'importo a "base d'asta annuale" e cioè per il lotto 1= euro 1.925.768 e lotto 2= euro 761.307,33 oppure a quello triennale.

RISPOSTA

Si fa presente che al punto i) pag. 9 del Disciplinare di gara, il requisito richiesto si riferisce all'importo triennale, pertanto il fatturato globale complessivo è pari a tre volte la base d'asta (fissata in € 5.777.304,00 per il lotto uno e in € 2.283.922,00 per il lotto due). Tale requisito deve essere posseduto per ciascun anno considerato.

DOMANDA

Facciamo riferimento al Disciplinare di Gara ed in particolare alla dichiarazione da rendere richiesta dal punto f) della stessa è cioè:

- ***“Dichiarazione che la Ditta concorrente disponga, all'interno della Provincia di Roma di almeno una propria centrale operativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con indicazione del luogo ed indirizzo, dotata di sistemi di radiocollegamento con le unità (guardie particolari giurate) in servizio e con le proprie autopattuglie, di cui va specificato il numero di frequenza radio con la relativa concessione governativa, nonché i sistemi di ricevimento allarmi”.***

In nostro Istituto di Vigilanza autorizzato dalla Prefettura competente ad operare a Roma e provincia dispone di una piattaforma digitale che consente alla stessa di potere ricevere i segnali di allarme provenienti da qualunque parte del mondo che vengono immediatamente ed in tempo reale *bypassati* alla centrale operativa di Palermo che provvede a fare intervenire le proprie guardie.

Tale sistema, che ci ha consentito di ottenere la licenza da parte della Prefettura competente, permette di ovviare alla mancanza della sede Operativa nell'ambito della provincia di Roma, essendo comunque garantito il servizio di ricezione e gestione dei segnali di allarme 24/h su 24/h ed il collegamento con le unità in servizio.

Tanto basterebbe, pertanto, per dimostrare il possesso in capo al nostro Istituto del requisito richiesto dal Bando di Gara.

La clausola in questione pertanto è certamente illegittima e si pone in contrasto con la normativa nazionale che, uniformandosi a quella europea, è ispirata al principio della massima partecipazione, al diritto di concorrenza ed allo “sdoganamento” degli appalti in modo da non restringere la platea dei partecipanti.

A tale proposito il Consiglio di Stato ha di recente affermato che *l'obbligo imposto dal bando di gara alle imprese di sicurezza privata di disporre di una sede operativa in ciascuna delle province in cui esse intendono esercitare la loro attività costituisce un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione dei servizi ed è quindi incompatibile con l'articolo 49 del trattato Ce ; di*

conseguenza, tale previsione del bando di gara è illegittima dato che questa limitazione territoriale produce effetti restrittivi sulla libertà di stabilimento ([Consiglio Stato, sez. V, 5.2.2007, n. 447](#)) ed ancora che *nella procedura di affidamento di un appalto di servizio, è illegittima la prescrizione del bando di gara che richiede alle ditte partecipanti il possesso del requisito della sede operativa nella città (o provincia) in cui deve essere svolto il servizio per il palese contrasto di essa rispetto ai principi di libera concorrenza e di par condicio di tutti gli operatori del mercato* ([Consiglio Stato, sez. V, 19.4.2005, n. 1800](#)).

Analogamente si è espressa la giurisprudenza europea disponendo che *le disposizioni nazionali che prevedono determinati requisiti (attinenti, in particolare, al giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, all'autorizzazione prefettizia con validità territoriale per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, alla limitazione territoriale ed ai presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, alla sede operativa, all'autorizzazione individuale al personale delle imprese, al numero minimo di personale, al versamento di una cauzione, al controllo amministrativo dei prezzi dei servizi forniti) per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata in Italia si pongono in contrasto con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea* ([Corte giustizia CE, sez. II, 13.12.2007, n. 465](#)).

Da quanto sopra, quindi, è evidente che la stazione appaltante non può imporre alle partecipanti di avere una sede operativa nella provincia di Roma, atteso che, oltre al fatto che tale previsione è in palese contrasto con la normativa di settore, le imprese possono ugualmente garantire il servizio di assistenza di ricezione e gestione dei segnali di allarme in qualsiasi altro modo (nella specie la Mondialpol ha un sistema altamente sofisticato di gestione dei segnali di allarme che, come detto, le consente di ricevere detti segnali da qualunque parte del mondo 24h su 24/h e di rimanere in costante contatto con tutte le unità in servizio).

Stante quanto sopra si invita la Stazione Appaltante a rettificare il Bando di Gara nel senso indicato dalla presente nota.

Valga ad ogni effetto di legge.

RISPOSTA

Si fa presente che il requisito di disporre di almeno una centrale operativa all'interno della Provincia di Roma, deve essere interpretato come funzionalità della centrale stessa all'interno della Provincia di Roma. Qualora non si disponga di tale centrale operativa all'interno della Provincia di Roma, ma venga comunque garantito il servizio mediante idonei dispositivi elettronici, il requisito stesso deve intendersi completamente assolto.